

Debiti e crediti con il Fisco. Le Entrate chiariscono le modalità di applicazione delle regole al debutto da lunedì

Compensazioni senza penalità

Possibile lo scambio anche in presenza di ruoli fino al decreto dell'Economia

Marco Bellinazzo
MILANO

Stretta alle compensazioni sospesa al fotofinish. Per far fronte ai tanti dubbi degli operatori sulle modifiche introdotte la scorsa estate e in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi (un decreto ministeriale e una circolare che a quanto si apprende sarebbero in dirittura d'arrivo), l'Agenzia - di fatto a 48 ore dal debutto - ha deciso di "congelare" il nuovo regime. Tuttavia, l'amministrazione finanziaria ha anche confermato la volontà di interpretare in maniera assolutamente rigorosa il limite dei 1.500 euro fissato dall'articolo 31, comma 1 del Dl 78 del 2010 (come anticipato ieri dal Sole 24 Ore e confermato sempre ieri dalle Entrate nel corso di una videoconferenza).

Proprio dinanzi alle forti perplessità sollevate su questo aspetto da Pmi, commercianti e artigiani, l'Agenzia è intervenuta rinviando, quanto meno alla prossima scadenza del 16 febbraio, l'applicazione del giro di vite. Con un comunicato stampa diffuso nel pomeriggio, le Entrate hanno spiegato come la «piena

operatività» delle nuove regole «presuppone l'adozione di un decreto del ministero dell'Economia». Fino a quel momento, perciò, si potrà procedere alle

compensazioni dei propri crediti d'imposta con debiti tributari «anche in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro». Queste operazioni non saranno sanzionabili solo «a condizione che la compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti». Dunque, l'Agenzia da un lato ribadisce il principio per cui «al contribuente titolare di crediti erariali, non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento». Dall'altro lato, consente «fino all'emanazione del decreto» di compensare «pur in presenza di ruoli scaduti», purché si conservino crediti per un valore pari a quello dei ruoli.

Compromesso che non piace ai dottori commercialisti. «Il comunicato sembrerebbe dire che se hai 2.000 euro di ruolo scaduto e 100.000 euro di crediti fiscali - sottolinea Francesco Di Ste-

fano, vice-presidente del Consiglio nazionale - puoi utilizzarne 98.000 in compensazione senza incorrere in sanzioni, solo perché non c'è ancora il decreto che consente di utilizzare i crediti per compensare i 2.000 euro di ruoli scaduti. Si parte, quindi, da un'interpretazione ultra penalizzante in base alla quale bastano 2.000 euro di ruoli scaduti per bloccare la compensazione di 100.000. Secondo noi, invece, anche quando la norma sarà a regime si dovranno compensare liberamente i 98.000 euro eccedenti il ruolo scaduto, cosa che renderebbe superfluo il comunicato. Ecco perché, più che un'apertura ai contribuenti, ci sembra al più il minimo sindacale del buon senso applicato però all'ennesima impostazione di forte penalizzazione del cittadino e dell'impresa».

Soddisfatte a metà dell'intervento in "zona cesarini", le organizzazioni di categoria. «Dopo numerose sollecitazioni - aggiunge Andrea Trevisani, direttore Politiche fiscali di Confartigianato - l'Agenzia ci ha fornito i primi chiarimenti per gli operatori che lunedì sono chiamati a effettuare il versamento con il vincolo introdotto dall'articolo

31. E questo è senz'altro positivo. Quello che appare, però, meno comprensibile e per questo auspichiamo un'ulteriore riflessione da parte dell'amministrazione, è il blocco totale nell'utilizzo di crediti, anche se di importo notevolmente superiore a quanto iscritto a ruolo, se preventivamente non viene pagato il carico tributario. La norma, invece, vieta il ricorso alla compensazione "fino a concorrenza dell'importo dei debiti"».

Sulla stessa linea è Claudio Carpentieri, responsabile delle politiche fiscali di Cna, che apprezza «la presa d'atto che l'assenza del decreto ministeriale avrebbe creato ulteriori effetti negativi sulla già fragilissima situazione finanziaria delle imprese». Mentre preoccupa l'interpretazione «eccessivamente restrittiva» del provvedimento sostenuta dall'agenzia. Piuttosto, è l'auspicio di Carpentieri, «questo lasso temporale di inoperatività della interpretazione fino all'emanazione del decreto, dovrebbe consentire di porre in essere un sereno confronto sulle azioni da intraprendere, per limitare al massimo gli effetti negativi della norma sui tanti contribuenti fedeli al fisco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REAZIONI

Per commercialisti e artigiani positiva la soluzione dell'Agenzia ma a regime il sistema è penalizzante e va oltre la legge

Dalle Entrate le modalità di applicazione Per le compensazioni sospensione delle penalità se c'è un ruolo non pagato

La nuova stretta alle compensazioni, al debutto tra meno di 48 ore, è stata sospesa dall'agenzia delle Entrate. Per far fronte ai tanti dubbi degli operatori sulle modifiche introdotte la scorsa estate e in assenza dei provvedimenti attuativi (un decreto ministeriale e una circolare, che però sarebbero in dirittura d'ar-

rivo) ieri è intervenuta l'Agenzia. L'amministrazione finanziaria ha tuttavia confermato la volontà di interpretare in maniera rigorosa il limite dei 1.500 euro, un'impostazione criticata da professionisti e organizzazioni di categoria.

Servizi ▶ pagina 25
Commento ▶ pagina 10

Le indicazioni operative

1 IL COMUNICATO STAMPA DELL'AGENZIA

Preclusione all'autocompensazione. Prima applicazione Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, non sono sanzionabili fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità. Questo a condizione che l'operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.

La piena operatività della disposizione contenuta nell'articolo 31, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, presuppone l'adozione di un prossimo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo.

Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali, cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l'applicazione della sanzione.

Di conseguenza, fino all'emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l'utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale.

2 COME FUNZIONA IL «BLOCCO»

Cosa può fare un contribuente con un debito iscritto a ruolo non pagato per 2.000 euro e un credito compensabile di 8.000

PRIMA DEL DECRETO

Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale è possibile compensare liberamente sino a 6.000 euro. Se il contribuente compensa tutti gli 8.000 euro e non paga il debito scatta la sanzione di 1.000 euro

DOPO IL DECRETO

Quando entrerà in vigore il decreto si dovranno compensare prima i 2.000 euro di debito, rendendo disponibili così gli altri 6.000. Se si compensa (qualunque importo) senza prima pagare il debito scatta la sanzione del 50%

